Scegliere l'arbitrato

La gestione del contenzioso nell'attività d'impresa

CAMERA DI COMMERICO INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI VERONA

MARTEDI' 5 NOVEMBRE 2019

1

PROF. AVV. GIOVANNI MERUZZI
Ordinario di Diritto Commerciale dell'Università di Verona – giovanni.meruzzi@univr.it
Via A. Forti – 37121 Verona – Tel. 045 2474488 - giovanni.meruzzi@meruzzi.it

L'arbitrato in materia societaria e di concorrenza sleale

2

Prof. Avv. Giovanni Meruzzi
Ordinario di Diritto Commerciale

- La speciale disciplina dell'arbitrato societario è stata introdotta in Italia nell'ambito della riforma organica delle società di capitali (d.lgs. 6/2003).
- Obiettivo della riforma: adeguare l'ordinamento italiano ai sistemi più avanzati di regole societarie e renderlo competitivo in un quadro di crescente concorrenza tra ordinamenti giuridici. Si è quindi resa necessaria l'introduzione di un "rito societario" (d.lgs. 5/2003).

3

Prof. Avv. Giovanni Meruzzi
Ordinario di Diritto Commerciale

Il titolo V del d.lgs. 5/2003 (artt. 34, 35, 36, 37)

è dedicato all'arbitrato societario.

4

Prof. Avv. Giovanni Meruzzi
Ordinario di Diritto Commerciale

Art. 34 Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie

1. Gli atti costitutivi delle **società**, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-*bis* del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri **di alcune ovvero di tutte le controversie** insorgenti **tra i soci** ovvero **tra i soci e la società** che abbiano ad oggetto **diritti disponibili** relativi al rapporto sociale.

2. La clausola deve prevedere il **numero** e le **modalità di nomina** degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il **potere di nomina** di tutti gli arbitri **a soggetto estraneo alla società**. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

3. La clausola è **vincolante per la società e per tutti i soci**, inclusi coloro la cui qualità di socio è **oggetto della controversia**.

4. Gli atti costitutivi **possono prevedere** che la clausola abbia ad **oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti** e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro.

5. **Non** possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'**intervento obbligatorio del pubblico ministero**.

6. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il **diritto di recesso**.

5

Prof. Avv. Giovanni Meruzzi
Ordinario di Diritto Commerciale

Art. 35 Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale

1. La domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto è **depositata presso il registro delle imprese** ed è accessibile ai soci.

2. Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di cui all'articolo 34, l'intervento di terzi a norma dell'articolo 105 del codice di procedura civile nonchè l'intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 dello stesso codice è ammesso fino alla prima udienza di trattazione. Si applica l'articolo 820, comma secondo, del codice di procedura civile.

3. Nel procedimento arbitrale non si applica l'articolo 819, primo comma, del codice di procedura civile; tuttavia **il lodo è sempre impugnabile**, anche in deroga a quanto previsto per l'arbitrato internazionale dall'articolo 838 del codice di procedura civile, **a norma degli articoli 829, primo comma, e 831 dello stesso codice**.

4. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società.

5. La devoluzione in arbitrato, **anche non rituale**, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell'articolo 669-*quinquies* del codice di procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la **validità di delibere assembleari** agli arbitri compete sempre il **potere di disporre**, con ordinanza non reclamabile, **la sospensione dell'efficacia della delibera**.

5-*bis*. I dispositivi dell'ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.

6

Prof. Avv. Giovanni Meruzzi
Ordinario di Diritto Commerciale

Art. 36 Decisione secondo diritto

1. Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, **gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile** anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

2. La presente disposizione si applica anche al lodo emesso in un arbitrato internazionale.

Prof. Avv. Giovanni Meruzzi
Ordinario di Diritto Commerciale

Art. 37 Risoluzione di contrasti sulla gestione di società

1. Gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società.
2. Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione sia reclamabile davanti ad un collegio, nei termini e con le modalita' ((dagli stessi stabilite)).
3. Gli atti costitutivi possono altresì prevedere che il soggetto o il collegio chiamato a dirimere i contrasti di cui ai commi 1 e 2 può dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con quelle espressamente deferitegli.
4. La decisione resa ai sensi del presente articolo è impugnabile a norma dell'articolo 1349, comma secondo, del codice civile.

Prof. Avv. Giovanni Meruzzi
Ordinario di Diritto Commerciale

Arbitrato in materia di concorrenza sleale

Art. 806, c. 1, c.p.c. - Controversie arbitrabili

Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge

9

Prof. Avv. Giovanni Meruzzi
Ordinario di Diritto Commerciale

Arbitrato in materia di concorrenza sleale

Art. 808*bis* c.p.c. - Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale

Le parti **possono stabilire**, con **apposita convenzione**, che siano decise da arbitri le **controversie future** relative a uno o più rapporti non contrattuali determinati. La convenzione deve risultare da **atto avente la forma richiesta per il compromesso** dall'art. 807.

10

Prof. Avv. Giovanni Meruzzi
Ordinario di Diritto Commerciale

A) Clausola arbitrale statutaria (ipotesi 1).

"Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione.

Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

(segue)

Prof. Avv. Giovanni Meruzzi
Ordinario di Diritto Commerciale

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, che non abbiano trovato composizione secondo quanto previsto dal precedente comma del presente articolo, comprese quelle in materia di recesso ed esclusione, che dovessero insorgere tra la Società e i soci, ovvero tra i soci o tra gli eredi o legatari del socio defunto e gli altri soci e/o la Società e che abbiano oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché l'interpretazione e/o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti e/o impugnazioni di delibere assembleari, comprese quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati dal Presidente del Consiglio Notarile di Verona. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile (artt. 816 e ss.) e la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 825 commi 2 e 3 c.p.c.".

Prof. Avv. Giovanni Meruzzi
Ordinario di Diritto Commerciale

B) Clausola arbitrale statutaria (ipotesi 2)
(arbitrato misto, societario e di concorrenza sleale).

"Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, saranno risolte secondo arbitrato rituale secondo diritto in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. presso cui ha sede la società, da un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale".

13

Prof. Avv. Giovanni Meruzzi
Ordinario di Diritto Commerciale

Problema inerente all'arbitrabilità degli atti di concorrenza sleale

Cass., 13 ottobre 2016, n. 20673, in *Riv. arb.*, 2017, p. 733 ss.

"*La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi titolo nel contratto medesimo, con conseguente esclusione delle liti rispetto alle quali quel contratto si configura esclusivamente come presupposto storico, come nella specie, in cui la "*causa petendi*" ha titolo extracontrattuale ai sensi dell'art. 2598 c.c., nonché dell'art. 1337 c.c.*".

14

Prof. Avv. Giovanni Meruzzi
Ordinario di Diritto Commerciale

C) Clausola arbitrale statutaria (ipotesi 3) – arbitrato irrituale.

"*Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto da tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Patti. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del presidente, vi provvederà su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società.*

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabile vincolativo per le parti, come ***arbitro irrituale****, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo del deposito del lodo. Si applicano comunque le disposizioni di cui al d.legislativo 17.01.2003 n.5, pubblicato sulla G.U. n.17 del 22.01.2003.*

(segue)

Prof. Avv. Giovanni Meruzzi
Ordinario di Diritto Commerciale

Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dell'intero capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il diritto di recesso nei termini e modalità previste dal presente statuto.

Per qualunque controversia sorta in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede"

Prof. Avv. Giovanni Meruzzi
Ordinario di Diritto Commerciale

D) Clausola contenuta in statuto consortile

"Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i consorziati ovvero tra i consorziati o loro aventi causa, o tra i consorziati e il consorzio, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile, escluse quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Verona, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 40 (quaranta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non provveda alla nomina nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il consorzio.

L'Arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'Arbitro deciderà in via rituale e secondo diritto.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'Arbitro.

(segue)

17

Prof. Avv. Giovanni Meruzzi
Ordinario di Diritto Commerciale

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritto disponibili relativi al rapporto consortile.

Le decisioni dell'Arbitro vincolano le parti.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia di arbitrato rituale.

La competenza dell'Arbitro di cui al presente articolo è esclusa qualora la controversia attenga alla richiesta di pagamento dei crediti vantati dal consorzio nei confronti delle imprese consorziate per fatture emesse e/o da emettere in relazione agli obblighi previsti dall'art. 8 del presente statuto.

Attese le finalità e la causa di costituzione del consorzio, nel giudizio da essa instaurato innanzi al Giudice Ordinario per il pagamento di detti importi, non potranno essere svolte domande riconvenzionali o eccezioni per titoli non riconducibili all'oggetto di cui al presente articolo, essendo per ogni azione riconvenzionale, eccezione o domanda, anche relativa alla legittimità di eventuali delibere del Consiglio Direttivo, competente l'Arbitro come sopra indicato.

I Consorziati espressamente si danno atto che il ricorso all'arbitrato non costituisce in alcun modo titolo per la sospensione o l'interruzione dell'esecuzione dell'adempimento degli obblighi previsti dal presente Statuto o da separati patti tra i consorziati

18

Prof. Avv. Giovanni Meruzzi
Ordinario di Diritto Commerciale

E) Clausola contenuta in statuto di società consortile per azioni.

"Qualunque controversia, purché abbia per oggetto diritti disponibili per i quali non sia obbligatorio l'intervento del P.M., che dovesse insorgere fra i soci, i soci e la Società, fra la Società e gli Amministratori e/o i liquidatori, ovvero fra gli Amministratori e/o i Liquidatori in dipendenza di affari sociali o validità, interpretazione, esecuzione del presente statuto e/o dei regolamenti interni, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale composto da un numero dispari di membri, con un minimo di tre.

Un componente del Collegio arbitrale verrà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del capoluogo di Provincia in cui ha sede la Società.

Un altro componente verrà nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati del capoluogo di Provincia in cui ha sede la Società; gli arbitri così nominati designeranno l'arbitro (che assumerà le funzioni di Presidente) o gli arbitri mancanti per completare il collegio (indicando quale fra essi assumerà le funzioni di Presidente).

(segue)

Prof. Avv. Giovanni Meruzzi
Ordinario di Diritto Commerciale

In caso di mancata nomina di uno o più arbitri, o di mancato accordo di questi sulla designazione dei componenti e/o dei componenti mancanti, come pure sulla nomina del presidente del collegio, provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la società.

Il Collegio Arbitrale deciderà in base a diritto, osservate le norme di cui agli artt. 806 e segg. c.p.c. e si pronuncerà anche sulle spese di procedimento e sulle proprie competenze, indicando in dispositivo a carico di quali parti ed in che misura le stesse devono gravare".

Prof. Avv. Giovanni Meruzzi
Ordinario di Diritto Commerciale

Grazie per l'attenzione

giovanni.meruzzi@meruzzi.it
giovanni.meruzzi@univr.it

21